

CONV 350/02

WG II 14

NOTA

del:	Segretariato
al:	Gruppo II
Oggetto:	Resoconto sommario della riunione di venerdì 4 ottobre 2002 presieduta dal Commissario Antonio VITORINO

La quinta riunione del Gruppo II "Integrazione della Carta/adesione alla CEDU" si è tenuta il 4 ottobre 2002 dalle 14.30 alle 17.30 sotto la Presidenza del Commissario Antonio Vitorino.

1. Diritto di esperire un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e diritto dei singoli di adire la Corte europea di giustizia

Il Presidente ha ricordato al Gruppo il documento di lavoro n. 21 che, sulla scorta di varie proposte presentate dai membri del Gruppo e di altri convenzionali, fornisce una panoramica della questione dei mezzi di ricorso dinanzi a un giudice e del diritto dei singoli di adire la Corte di giustizia, nel contesto del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva. Il Presidente ha sottolineato che, pur essendo tale questione certamente connessa con il tema generale dei diritti fondamentali, essa si pone indipendentemente sia dalla questione di un'eventuale integrazione della Carta nei trattati che da quella di un'adesione dell'Unione alla CEDU.

Il Gruppo ha innanzi tutto ascoltato una presentazione da parte del Sig. Jacob Söderman, Mediatore europeo, osservatore presso la Convenzione, delle sue proposte di articoli sui mezzi di ricorso (giurisdizionali e di altro tipo) nel trattato costituzionale (cfr. doc. CONV 221/02 CONTRIB 76). Il Sig. Söderman ha proposto, tra l'altro, di sancire in tale trattato l'obbligo degli Stati membri, quale già dedotto da parte della Corte di giustizia dall'articolo 10 TCE, di assicurare una tutela effettiva da parte delle giurisdizioni nazionali dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione. Il Sig. Söderman ha inoltre proposto che il Mediatore sia abilitato a promuovere cause relative ai diritti fondamentali dinanzi alla Corte di giustizia e che sia istituita una base giuridica per l'armonizzazione di principi europei comuni del diritto amministrativo.

La discussione del Gruppo si è orientata intorno a tre opzioni indicate nel documento di lavoro del Presidente n. 21.

La maggioranza dei partecipanti si è dichiarata contraria all'istituzione di una nuova procedura giudiziaria specifica per la tutela dei diritti fondamentali (come nel caso della "Verfassungsbeschwerde" o del "recurso de amparo", opzione "A" del documento di lavoro n. 21). E' stato sottolineato che, qualora la Carta fosse incorporata nel trattato costituzionale, i mezzi di ricorso attualmente esistenti nel sistema dell'Unione ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 4 del TCE e 234 del TCE sarebbero disponibili per i cittadini anche in relazione con i diritti derivanti dalla Carta, il che andrebbe a beneficio della tutela dei diritti fondamentali.

Taluni membri hanno richiamato l'attenzione sull'esistenza di possibili lacune nella tutela giurisdizionale dovute in particolare alla condizione formulata nell'articolo 230, paragrafo 4 del TCE attuale secondo la quale il ricorrente deve essere non solo direttamente ma anche individualmente interessato dall'atto impugnato. Tali membri hanno pertanto proposto una riformulazione limitata dell'articolo 230, paragrafo 4 del TCE intesa a colmare queste lacune (opzione "B" del documento di lavoro n. 21). Sono state inoltre criticate le limitazioni della giurisdizione della Corte di giustizia esistenti nel terzo pilastro attuale nonché l'assenza di tutela contro gli atti degli organi dell'Unione quali l'Europol.

Da un lato, alcuni partecipanti, senza voler negare l'esistenza di talune lacune puntuali, hanno espresso la loro soddisfazione generale per il funzionamento del sistema attuale dei ricorsi e hanno messo in guardia contro un'eventuale, profonda modifica di tale sistema, segnatamente per la

"ripartizione del lavoro" tra il giudice nazionale e quello comunitario che ne deriva. E' stato in particolare criticato il fatto che tale profonda modifica potrebbe comportare un notevole onere di lavoro per la Corte di giustizia che porterebbe a prolungare i tempi procedurali e pertanto nuocerebbe alla tutela efficace dei cittadini. Taluni partecipanti si sono mostrati interessati, nello spirito del principio di sussidiarietà, alla possibilità d'introdurre nel trattato un obbligo per gli Stati membri di fornire mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale relativi ai diritti garantiti dal diritto dell'Unione (opzione "C" del documento n. 21).

Il Presidente conclude ritenendo che la questione di una riforma dell'articolo 230, paragrafo 4 del TCE e delle sue conseguenze istituzionali debba essere esaminata insieme ad altri aspetti quali i limiti della competenza della Corte nelle questioni in materia di giustizia e affari interni o il controllo giurisdizionale della sussidiarietà. Secondo il Presidente, il Gruppo dovrebbe pertanto astenersi dalla formulazione di raccomandazioni concrete e segnalare invece alla Convenzione tale questione e i vari contributi presentati dai convenzionali al riguardo, affinché siano esaminati in un contesto adeguato.
